



REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO

Art. 1 - Oggetto

L'Ente Acquadotti Siciliani (E.A.S.), in liquidazione coatta amministrativa (C.F. 00112200829), con sede a Palermo in Via Imperatore Federico n.52, in persona del Commissario Liquidatore e legale rappresentante *pro-tempore*, con determina Commissariale n.21 dell'11 agosto 2023 ha avviato la procedura per la costituzione di apposito elenco di professionisti o studi associati di professionisti (d'ora in avanti indistintamente professionisti) avente validità annuale, soggetto a revisione, per il conferimento d'incarichi di rappresentanza e difesa a tutela dell'Ente.

Il Regolamento relativo alla suddetta procedura disciplina, in prima applicazione, che l'elenco dei professionisti costituito dall'Ente scadrà il 31 ottobre 2024.

Il medesimo Regolamento, per i successivi anni, prevede che, in prossimità della scadenza annuale, sia pubblicato un nuovo Avviso per procedere a nuove iscrizioni ovvero alla conferma e alla revisione di quelle in corso.

Sebbene gli incarichi legali restano esclusi dagli appalti pubblici, così come espressamente indicato dall'art. 56 del D.lgs 36/2023 del nuovo codice, si ritiene, per maggiore trasparenza e in ossequio al criterio di rotazione, dovere comunque dotare l'Ente di un Regolamento per la costituzione di un Elenco di professionisti dal quale eventualmente attingere ai fini del conferimento d'incarichi di patrocinio legale nell'interesse di EAS in LCA;

Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione

Il presente Regolamento è finalizzato all'istituzione di un apposito Elenco di Avvocati appartenenti al libero foro cui affidare singoli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza giudiziale e stragiudiziale, nelle controversie originate dall'attività proprie della liquidazione coatta amministrativa, innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza, qualora l'Ente non possa ricorrere al patrocinio dell'Avvocatura di Stato, autorizzata con D.P.C.M. del 18/06/2018, in conformità al parere dell'Avvocatura Generale dello Stato n. 268158 del 14/05/2019.

Ai sensi dell'articolo 43 del R.D. n.1611 del 1933, l'EAS, anche alla luce dell'esperienza maturata dalla data in cui è stato posto in L.C.A. ad oggi e tenuto conto della peculiarità e delle caratteristiche proprie della procedura, ha sentito l'esigenza di avvalersi di tale strumento al fine di definire, innanzitutto, nei tempi brevi, il recupero dei crediti vantati e meglio regolamentare i "casi speciali", in cui il patrocinio dell'Avvocatura può essere derogato con riferimento ai seguenti casi:

- controversie in cui sussiste conflitto potenziale d'interessi con amministrazioni statali, regioni e altri enti pubblici, che si avvalgono della difesa dell'Avvocatura erariale;
- casi caratterizzati da particolare complessità, rilevanza economica e/o specializzazione;
- ristrettezza dei termini per proporre l'atto difensivo, specialmente quando si tratti di un mezzo di impugnazione da proporre avverso un provvedimento

giurisdizionale notificato dalla controparte ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione;

- disponibilità, al momento della richiesta di patrocinio all'Avvocatura dello Stato, di un termine per la proposizione dell'impugnazione inferiore alla metà del termine lungo previsto dalle disposizioni normative;
- casi di consequenzialità (es. impugnature) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto, già curati da avvocati del Libero Foro;
- recuperi crediti, anche di natura seriale, e procedure esecutive;
- contenzioso tributario;
- costituzioni nei procedimenti penali;
- acquisizione di pareri.

Art. 3 - Presentazione delle domande

Possono presentare domanda d'iscrizione all'elenco in parola gli avvocati del libero foro, persone fisiche e/o studi professionali, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti civili e politici;
- a) esperienza maturata in una o più delle seguenti materie: legge fallimentare, diritto amministrativo, diritto societario, diritto civile, tributario, lavoro;
- b) iscrizione albo avvocati;
- c) possesso di una polizza assicurativa per responsabilità professionale con un massimale assicurato di almeno euro 500.000,00 (cinquecentomila);
- d) assenza di provvedimenti disciplinari relativi all'esercizio della professione forense;

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda d'iscrizione e permanere durante tutto il periodo di permanenza nel relativo elenco.

Il professionista, nella compilazione della domanda d'iscrizione avrà cura di indicare l'ambito o gli ambiti di specializzazione in cui svolge prevalentemente la propria attività.

Art. 4 - Formazione e aggiornamento degli elenchi

L'Elenco sarà costituito all'esito della verifica della completezza, della correttezza delle domande e della documentazione inviata, nonché dall'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

EAS in LCA procederà a formare l'elenco iscrivendo, in ordine alfabetico, tutti coloro che risultino in possesso dei requisiti richiesti.

Una volta predisposto e approvato e costituito il suddetto elenco, si provvederà alla pubblicazione dello stesso nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale.

È facoltà del professionista iscritto chiedere in ogni momento la cancellazione dall'elenco.

EAS in LCA potrà disporre la cancellazione d'ufficio di un professionista dall'elenco, dandone tempestiva comunicazione all'interessato, qualora dovesse verificarsi una delle seguenti circostanze:

- a) venir meno dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'esercizio del patrocinio legale di EAS in LCA;
- b) accertata falsità delle dichiarazioni riportate nella domanda di iscrizione.

Art. 5 - Modalità di conferimento dell'incarico e competenze economiche

L'inserimento nell'elenco di cui trattasi non comporta alcun obbligo in capo ad EAS in LCA, né alcun diritto in capo al professionista, in ordine ad un eventuale conferimento d'incarico.



EAS in LCA si riserva di attingere dall'elenco ai fini dell'individuazione di un professionista cui conferire l'incarico, considerando altresì:

- a) il livello di complessità della controversia;
- b) le competenze tecniche e le pregresse esperienze professionali nella materia oggetto del contenzioso, risultanti dal curriculum vitae;
- c) il progresso contenzioso sulla questione oggetto di affidamento;
- d) la proficua collaborazione con l'Ente in relazione alla medesima questione;
- e) la complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia;
- f) il preventivo di spesa presentato in relazione al caso di specie.
- g) L'Ente ha sempre la facoltà di invitare più professionisti per valutare, comparativamente, le offerte economiche prodotte da quest'ultimi.

La scelta dell'incaricato avviene anche tenendo conto del criterio di rotazione, fermo restando che la regolamentazione economica avverrà con l'applicazione del principio di economicità, con riferimento dei parametri individuati nelle tabelle allegate al D.M. (Giustizia) n. 55/2014, con le modifiche apportate dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147 senza aggiunta di alcuna maggiorazione.

Nelle ipotesi di contenziosi, che rivestano carattere di serialità, viene operato un ribasso percentuale sul compenso, in misura pari al 20%; sarà altresì riconosciuto il rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA, e delle spese non imponibili documentate. Saranno riconosciute, inoltre, le spese di trasferta, ove sostenute e documentate, nel limite del 10% dell'importo dell'incarico, solo per l'esecuzione di incarichi che richiedano lo spostamento del professionista dal Distretto di Corte di Appello in cui ha sede lo studio professionale, debitamente documentate.

Nei casi di consequenzialità tra incarichi o di complementarietà con altri attinenti alla medesima materia, ovvero nei casi di particolare complessità o novità del *thema decidendum*, EAS in LCA si riserva, eccezionalmente, di procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, anche a professionista non iscritto nell'elenco, se ritenuto utile al fine di garantire il miglior soddisfacimento dei propri interessi.

Il legale incaricato svolgerà la sua prestazione professionale in modo autonomo, coordinandosi con il Commissario Liquidatore o un suo delegato.

L'incarico è regolato da apposito disciplinare di patrocinio sottoscritto tra le parti.

Art. 6 - Trattamento dei dati personali

Ai fini dell'applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito GDPR) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., EAS in LCA opera in qualità di "titolare" in relazione al trattamento di dati personali effettuato per le finalità di cui al presente Avviso.

2. Si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura de qua o comunque acquisiti a tal fine da EAS in LCA, in qualità di titolare del trattamento (sede Palermo Via Imperatore Federico n. 52) ; è finalizzato all'espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla costituzione e all'utilizzo dell'elenco per le finalità indicate all'art. 1 del presente Avviso, ed avverrà, nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal GDPR e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., a cura delle persone preposte al procedimento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'elenco, nonché, in generale, per consentire l'espletamento della procedura; la loro mancata indicazione può precludere tale verifica e l'iscrizione. La base giuridica del trattamento di cui all'art. 6, par., 3, lett. b) del GDPR si rinviene negli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e nell'art. 22, comma



7, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 11 agosto 2014, n. 114. 3.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'Ente, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR).

L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

Art. 7 - Responsabile del procedimento e richieste di informazioni

Il responsabile del procedimento per la costituzione e richieste di informazioni è il Commissario Liquidatore.



Commissario Liquidatore di EAS in LCA
Dott. Vincenzo Marchingiglio